



COMUNE DI SENORBÌ
Città Metropolitana di Cagliari

ORIGINALE

Ordinanza del Sindaco

N. 7 del 11-05-2026
Registro Servizio

Oggetto: PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2026 - Ordinanza relativa all'esecuzione di sfalcio, pulitura e taglio erba, manutenzione e pulizia dei terreni incolti ed aree non edificate del centro abitato, in recepimento della D.G.R. n. 05/48 del 29.01.2025.

Il Sindaco

Premesso che la presenza, all'interno del centro abitato e nelle aree adiacenti, di terreni e aree non edificate ricoperti da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, nonché di materiali e rifiuti abbandonati ad alto rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo per il propagarsi di incendi e determina condizioni favorevoli alla proliferazione di agenti infestanti e insetti di varia natura;

Rilevato che l'avvio della stagione calda e la crescita della vegetazione spontanea favoriscono la diffusione di zecche e insetti, con conseguente potenziale insorgenza di problematiche di carattere igienico-sanitario;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025, recante "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025-Aggiornamento 2025", con la quale sono state impartite le linee di indirizzo per l'aggiornamento del piano regionale antincendio, le cui disposizioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti, vengono estese anche all'anno 2026;

Considerato:

- che il suddetto provvedimento prevede che il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" decorra dal 1° giugno al 31 ottobre di ogni anno (art. 7 dell'Allegato 8 alla D.G.R. n. 5/48 del 29.01.2025);
- che tale periodo può essere modificato, anche per specifici ambiti territoriali, con Determinazione del Direttore generale della Protezione Civile, in relazione all'andamento meteorologico stagionale, previa pubblicazione sul sito

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna;

- che il Comune di Senorbì, ai sensi dell'Art. 17 dell'Allegato n. 9 alla D.G.R. n. 05/48 del 29/01/2025, è tenuto entro il 1° giugno alla messa in sicurezza della viabilità di propria competenza mediante eliminazione dei combustibili vegetali lungo le strade e nelle relative pertinenze;

Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità e l'igiene pubblica nel centro abitato e nelle aree limitrofe, adottando misure di prevenzione finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;

Considerata la necessità che i proprietari, conduttori o detentori, a qualsiasi titolo, di fondi privati, giardini, aree incolte e lotti ineditati provvedano costantemente alla pulizia e manutenzione delle rispettive aree;

Dato atto che dal 1° giugno al 31 ottobre vige il periodo di "*elevato pericolo di incendio boschivo*" ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato alla D.G.R. n. 05/48 del 29.01.2025;

Visti:

- il D.lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile" che individua il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile;
- la L. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il D.lgs. n. 152/2006, "Norme in materia ambientale";
- il D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni (T.U.E.L.);
- la Legge n. 689/1981;

V I E T A

Nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 ottobre 2026, considerato periodo di "*elevato pericolo di incendio boschivo*", è fatto divieto di:

- a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
- b) utilizzare fuochi d'artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
- c) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innesco di un incendio, di cui all'art. 2 della L. 353/2000;
- d) smaltire braci non completamente spente;
- e) gettare dai veicoli o abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari, sigarette o altro materiale acceso o allo stato di brace, nonché qualsiasi materiale idoneo a provocare incendi;
- f) sostare con automezzi dotati di marmitta catalitica a contatto con sterpi, vegetazione secca o altro materiale infiammabile.

Nel restante periodo dell'anno sono comunque vietate quelle azioni che, per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione o utilizzo di attrezzature pericolose, possano provocare incendi boschivi.

ORDINA

Sono integralmente richiamate e rese esecutive tutte le prescrizioni contenute negli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 05/48 del 29.01.2025 "Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025", estese, nelle more di aggiornamento, anche all'anno

2026.

Art. 16 (Terreni e fabbricati):

1. **Entro il 1° giugno 2026**, e successivamente ogni qualvolta necessario, e comunque fino al 31 ottobre del c.a., i proprietari e/o i conduttori dei terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo sono tenuti a:
 - a) ripulire da fieno, rovi e materiale secco di qualsiasi natura l'area limitrofa alle strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolata a partire dal limite delle pertinenze stradali e all'interno dei propri confini;
 - b) realizzare, attorno ai fabbricati rurali e ai ricoveri per il bestiame, una fascia parafuoco o una fascia erbosa verde di larghezza non inferiore a 10 metri;
 - c) realizzare, per le colture cerealicole superiori a 10 ettari accorpati, una fascia arata perimetrale di almeno 3 metri;
 - d) realizzare, nei terreni agricoli confinanti con aree boscate, una fascia lavorata di almeno 5 metri lungo tutto il confine con il bosco;
 - e) realizzare, nei terreni siti in aree urbane, fasce protettive prive di materiale secco lungo tutto il perimetro, di larghezza non inferiore a 5 metri;
 - f) agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, alle Amministrazioni ferroviarie e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, di provvedere entro il 1° giugno, al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza, per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l'intera pertinenza;
2. Nel periodo dal **15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre**, la pratica agricola e selvicolturale dell'abbruciamento di stoppie, residui colturali, residui selvicolturali, pascoli e terreni temporaneamente improduttivi è consentita esclusivamente previa **autorizzazione** dell'Ispettorato Forestale competente per territorio, mediante utilizzo dell'apposito modello "Allegato C";
3. **Entro il 1° giugno**, i proprietari, affittuari o conduttori di terreni, giardini, cortili, aie e aree adiacenti ai fabbricati siti all'interno delle aree urbane sono tenuti:
 - alla pulizia accurata di rovi, sterpaglie, materiale secco e rifiuti infiammabili, compresi quelli vetrosi;
 - all'esecuzione di adeguati interventi di disinfestazione, al fine di prevenire la proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali.
4. Tutti i proprietari di cani e gatti sono tenuti ad adottare misure idonee a prevenire il fenomeno del randagismo e a utilizzare trattamenti antiparassitari e anti-zecche (collari, lozioni o prodotti equivalenti);
5. È vietato il pascolo nelle aree urbane o immediatamente adiacenti all'abitato e, comunque, ad una distanza inferiore a 100 metri dall'ultima abitazione;
6. È vietato il transito e la circolazione di cavalli e animali da soma o da sella, sia

montati sia condotti a mano, nelle seguenti vie del centro abitato:

- Via Carlo Sanna;
- Via Lombardia, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via C. Sanna e Via Emilia;
- Via Atzeni, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via C. Sanna la Via Emilia,
- Via Brigata Sassari, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via C. Sanna e Via Marengo;
- Via Sicilia;
- Piazza Sant'Antonio;

Il divieto di cui sopra non si applica in occasione di manifestazioni religiose autorizzate.

Le condizioni sopra indicate dovranno essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo, dal 1° giugno al 31 ottobre 2026.

SANZIONI

- a. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui ai punti dal n. 1 al n. 3 della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'articolo 26 delle Prescrizioni Regionale Antincendio approvate con D.G.R. n.5/48 del 29.01.2025, secondo quanto previsto dalla Legge n. 353/2000, dal D.L. 08.09.2021 n. 120 convertito con modificazioni dalla Legge n. 155/2021 e dall'art. 24, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/2016.
- b. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui ai punti 4 e 5 saranno punite con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000. È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00.
- c. Decorso inutilmente il termine imposto per la pulizia delle aree, il Comune provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente, fatta salva l'applicazione dell'art.650 del Codice Penale.
- d. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni regionali in materia di prevenzione incendi di cui alla D.G.R. n. 05/48 del 29.01.2025;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune di Senorbì.

Il mancato rispetto della presente Ordinanze costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla

pubblicazione.

DEMANDA

- al Servizio di Polizia Locale;
- alle Forze dell'Ordine;
- a tutti i soggetti incaricati di vigilanza in materia ambientale;

il controllo sul rispetto della presente Ordinanza l'applicazione delle sanzioni previste.

Demanda inoltre agli uffici competenti la massima diffusione del presente provvedimento.

DISPONE INOLTRE

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari;
- Questura di Cagliari;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Città Metropolitana di Cagliari;
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Senorbì;
- Protezione Civile S. Isidoro - Senorbì
- Al Comando Stazione Carabinieri Senorbì;
- Comando di Polizia Locale – Sede;
- Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Senorbì.

Il Sindaco
Dott. Alessandro Pireddu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)